



Ufficio proponente: Commercio

ORDINANZA N. 67 DEL 09/11/2020

IL SINDACO

adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:

Disposizioni in merito alla gestione dei plateatici in concessione da parte delle ditte titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

| L'ISTRUTTORE | IL SINDACO |
|---------------------|--|
| Sara Monaro | IL SINDACO dr. Alessandro Ferro FIRMATO DIGITALMENTE |

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 09/11/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 09/11/2020

Segretario Generale
Michela Targa
FIRMATO DIGITALMENTE

ORDINANZA DEL SINDACO

PROPOSTA N. OD-378-2020

Ufficio proponente: Commercio
Istruttore: Sara Monaro
Oggetto: Disposizioni in merito alla gestione dei plateatici in concessione da parte delle ditte titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

IL SINDACO

premesse che:

- con D.P.C.M. 03 novembre 2020 sono state adottate misure straordinarie ed urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 che riguardano tutto il territorio nazionale;
- detto Decreto individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure modulari e **dato atto** che con Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 il Veneto è stato individuato tra le regioni ascrivibili alla zona gialla;

atteso che la lett. gg) del comma 9 dell'art.1 dispone:

“le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”;

considerato che lo stato attuale dell'emergenza impone l'obbligo all'Amministrazione comunale, nel perseguire l'obiettivo di assicurare, salvaguardare e garantire la tutela di sovraordinati interessi pubblici quali la salute dei cittadini e l'incolumità delle persone, di adottare tutte le misure necessarie per prevenire e ridurre il rischio del contagio da Covid-19;

ritenuto, in particolare, di definire alcune linee di comportamento chiare e stringenti che riguardano l'utilizzo delle aree pubbliche in concessione, ad uso funzionale e strumentale dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in cui si verificano più sovente fenomeni scorretti e di assembramento, di seguito riportate:

- il consumo nell'area in concessione è consentito esclusivamente al tavolo e da parte di persone sedute, per un massimo per tavolo di due persone adulte con eventuali minori di anni 14;
- è fatto obbligo di indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla consumazione dei pasti e delle bevande;

- dopo le ore 18.00 il titolare dell'esercizio deve provvedere allo sgombero da parte degli avventori dell'area in concessione e deve accatastare i tavoli e le sedie in modo da non renderli più fruibili;

richiamato il comma 5 dell'articolo 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art.8 della Legge n.48/2017;

visti:

- la Regionale 21 settembre 2007 n.29 e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale per l'occupazione dello spazio e delle aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 28/01/10 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, a decorrere dalla data odierna e fino a diverso provvedimento, le ditte titolari di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nella conduzione della propria attività e nella gestione degli spazi di area pubblica in concessione, ad uso funzionale e strumentale dell'attività principale, dovranno rigorosamente osservare le seguenti disposizioni:

- a) il consumo nell'area in concessione è consentito esclusivamente al tavolo e da parte di persone sedute, per un massimo per tavolo di due persone adulte con eventuali minori di anni 14;**
- b) è fatto obbligo di indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla consumazione dei pasti e delle bevande;**
- c) dopo le ore 18.00 il titolare dell'esercizio deve provvedere allo sgombero da parte degli avventori dell'area in concessione e deve accatastare i tavoli e le sedie in modo da non renderli più fruibili.**

La presente ordinanza alle Associazioni di categoria territorialmente rappresentative con preghiera di ampia diffusione.

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, come stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 3 maggio 2020, n. 44.

Si dà atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.6 della L. n.241/1990 e art.7 del D.P.R. n.62/2013, in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art.49 del T.U.E.L..

Si dà atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto delle tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

In caso di inottemperanza gli interessati verranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P..

Il Comando Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVISA

Tutti i soggetti interessati che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente, nonché ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione.

Chioggia, 09/11/2020

IL SINDACO
dr. Alessandro Ferro
FIRMATO DIGITALMENTE